

Scuola Superiore della Magistratura  
**Diritto penale e multiculturalismo**  
13-15 marzo 2019

*Le principali categorie  
di reati culturalmente orientati  
nella giurisprudenza italiana*

Ciro Grandi  
Università di Ferrara

# Categorie di reati culturalmente orientati oggetto di analisi

- *Reati contro la famiglia in senso stretto: artt. 570-571-572*
- *Reati commessi ai danni di prossimi congiunti:*
  - *abbandono minori (art. 591 c.p.)*
  - *riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)*
  - *violenza sessuale (art. 609bis-ter c.p.)*
  - *atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.)*
  - *sfruttamento minori in accattonaggio (talvolta sussunto art. 572 c.p.)*
  - *circoncisione rituale (art. 582-583 c.p., art. 348 c.p.)*
  - *inosservanza obbligo istruzione minori (art. 731 c.p.)*
- *Omicidi commessi ai danni di prossimi congiunti o nel quadro di relazioni interpersonali pregresse (art. 575 c.p.)*

# Istituti suscettibili di interpretazione culturalmente sensibile

- *Antigiuridicità*
  - *consenso avente diritto (art. 50 c.p.)*
  - *esercizio diritto (art. 51 c.p.)*
- *Errore*
  - *scriminante putativa (art. 59 c.p.)*
  - *sul precetto (art. 5 c.p., esclusione colpevolezza)*
- *Elemento psicologico, mancanza del dolo*
- *Circostanze*
  - *motivi abietti e/o futili (art. 61 n. 1 c.p.)*
  - *motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62 n. 1 c.p.)*
  - *art. 62bis*
  - *bilanciamento*
- *Commisurazione infraeditale, art. 133 c.p.*
- *Tipicità*

# Reati culturalmente orientati e **antigiuridicità**

- Sez. 6, n. 3398 del 20/11/1999, maltrattamenti in famiglia e consenso dell'avente diritto
- Sez. 3, n. 2841 del 25/1/2007, maltrattamenti, riduzione in schiavitù, impiego minori in accattonaggio e esercizio diritto
- Sez. 6, n. 43646 del 24/11/2011, circoncisione rituale, esercizio del diritto (*obiter dictum*)

# Reati culturalmente orientati ed errore

- Sez. 3, n. 2841 del 25/1/2007, maltrattamenti, riduzione in schiavitù, accattonaggio e *scriminante putativa* esercizio diritto (o errore sul precetto?)
- Sez. 3, n. 14960 del 29/01/2015, violenza sessuale intraconiugale e *scriminante putativa* esercizio del diritto (o errore sul precetto?)
- Sez. 6, n. 43646 del 24/11/2011, circoncisione rituale e *errore sul precetto* (in relazione all'esercizio abusivo prof. medica)

# RCM e antigiuridicità

## Sez. 6, n. 3398 del 20/11/1999

Maltrattamenti perpetrati dal padre nei confronti di moglie e figli

- Ricorso: «mancanza di motivazione in ordine [...] alle **caratteristiche della famiglia albanese**, tali da configurare il **consenso dell'avente diritto** - motivi già dedotti in appello e sui quali l'impugnata sentenza non aveva dato risposta»
- «sia l'imputato che le persone offese (tutti cittadini albanesi) hanno un **concetto della convivenza familiare e delle potestà spettanti al capofamiglia diverso da quello corrente in Italia**, tanto da poter configurare una sorta di **consenso dell'avente diritto rilevante ex art. 50 c.p.**»
- «i familiari possono **validamente disporre della gerarchia e delle abitudini di vita interne al loro nucleo**, senza che interventi esterni possano giungere a sanzionare **comportamenti recepiti come legittimi**»;

# RCM e antigiuridicità

## Sez. 6, n. 3398 del 20/11/1999

- MOTIVAZIONI: Tali affermazioni difensive «si pongono in assoluto contrasto con le norme che stanno a base dell'ordinamento giuridico italiano»
- Artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. «costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto e di fatto nella società civile di **consuetudini, prassi, costumi che suonano come "barbari"** a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona»
- In prospettiva penalistica, il **principi di obbligatorietà e di territorialità del diritto penale** (art. 3, 6) «non consentono in modo assoluto che comportamenti illegittimi, apoditticamente supposti come "legittimi" in altri ordinamenti, possano trovare spazio in quello italiano».
- **«L'imbarbarimento del diritto e della giurisprudenza**, quale si pretende invocando la scriminante ex art. 50 c.p. di fronte a comportamenti lesivi della integrità fisica, della personalità individuale, della comunità familiare, trova un insormontabile ostacolo nella normativa giuridica (per non dire della coscienza sociale) che presiede all'ordinamento».
- «Non si può sottacere l'autentico **disagio del giudice** nel dovere affrontare tematiche - come quelle proposte dalla difesa - che **offendono gravemente il senso di civiltà giuridica** e contrastano apertamente con il sistema di diritto proprio dello Stato italiano».

## RCM e **antigiuridicità**

Sez. 3, n. 2841 del 25.1.2007, maltrattamenti, riduzione in schiavitù

Sfruttamento sistematico di infraquattordicenni – anche «argati» – nell'attività di accattonaggio («*mangel*»)

- Ricorso «censura [...] la sentenza impugnata laddove **esclude valore scriminante al consenso delle vittime**, giacché in tal modo ignora la distinzione tra soggetti attivi e soggetti passivi del reato e riconosce automaticamente agli "adulti" la capacità di ribellarsi al proprio "padrone" »

## RCM e antigiuridicità

Sez. 3, n. 2841 del 25.1.2007, maltrattamenti, riduzione in schiavitù

- Allegazioni respinte: l'art. 50 c.p. «presuppone la disponibilità oggettiva e soggettiva del diritto offeso dalla condotta criminale; mentre, nel caso della personalità individuale offesa dal delitto de quo, il relativo diritto si sottrae alla sfera della disponibilità, tanto più a quella di infraquattordicenni»
- «Neppure potrebbe invocarsi ex art. 51 c.p. l'esercizio del diritto [... ], giacché esula dalle potestà parentali di educazione la facoltà di ridurre i [...] discendenti in stato di soggezione continuativa e di costringerli all'accattonaggio»
- «Né si può pensare che un siffatto diritto derivi dalla consuetudine delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere una valenza scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., solo in quanto sia richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 preleggi»

## RCM e **antigiuridicità**

Sez. 3, n. 2841 del 25.1.2007, maltrattamenti, riduzione in schiavitù

- Anche un popolo allogeno come quello degli zingari, quando si insedia nel territorio italiano, **deve osservare le norme dell'ordinamento giuridico vigente** [...] e non può invocare i propri usi tradizionali per scriminare comportamenti che sono vietati dalle norme penali, eccetto il caso in cui questi usi siano richiamati[...] dalle leggi».
- «[...] non si tratta di criminalizzare per se stesso il "mangel" usualmente praticato [...] in particolare dai "rom", ma di **sussumerlo sotto la previsione dell'art. 600 c.p.** quando esso, attraverso l'impiego continuativo dei bambini, debordi in un assoggettamento [...] della vita dei minori che mortifica [...] la loro personalità».
- «Come la predetta consuetudine **non esclude l'antigiuridicità** della condotta, così **non esclude la colpevolezza**, o in genere l'elemento psicologico del reato, solo perché l'agente è convinto di esercitare le sue prerogative di capo famiglia».
- «Infatti **la scriminante putativa** è ammessa nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 59 c.p., u.c., **solo quando l'errore dell'agente investe gli estremi di fatto che integrano la causa giustificatrice, e non già quando riguarda gli elementi normativi della scriminante, in relazione ai quali l'art. 5 c.p., non ammette ignoranza**».

# RCM e scriminanti putative

Sez. 3, n. 14960 del 29/01/2015

- Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale intraconiugale

Il ricorso richiama la «valenza della scriminante putativa ex art. 51 c.p. per *le facoltà consentite dal diritto straniero*, in quanto [l'imputato] avrebbe compiuto nel territorio italiano *attività astrattamente configurabili come reato per il nostro ordinamento nell'esercizio, tuttavia, di facoltà consentita nel proprio stato di provenienza*»

«al fine di evitare che l'eguaglianza di trattamento si trasformi in trattamento diseguale se applicato a stranieri, costretti a sottomettersi a costumi da loro non conosciuti e spesso contrari alle loro abitudini, la Corte di merito *avrebbe dovuto valutare nel caso concreto se il diverso patrimonio culturale di (omissis) appena giunto in Italia, le sue differenti abitudini e la sua diversa percezione della liceità o dell'illiceità dei fatti avrebbero potuto integrare una situazione di scriminante erroneamente supposta*

Lo stesso avrebbe potuto ritenere per errore incolpevole che sussistesse una scriminante — che nella realtà non esisteva — ma nell'agire trascenderne i limiti, con una *forma di eccesso che esula dalla disciplina dell'art. 55 c.p. ed è riconducibile alla figura generale dell'art. 59 c. 3 parte 2a c.p.*» [??, in realtà art. 59 c. 4]

# RCM e scriminanti putative

Sez. 3, n. 14960 del 29/01/2015

- Motivazione «in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la compongono [...]»
- «[...] In questo quadro concettuale si profila, come essenziale per la stessa sopravvivenza della società multietnica, l'obbligo giuridico di chiunque vi si inserisce di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina, non essendo di conseguenza riconoscibile una posizione di buona fede in chi, pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso e in una società in cui convivono culture e costumi differenti dai propri, presume di avere il diritto — non riconosciuto da alcuna norma di diritto internazionale - di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere».
- In tali condotte non è pertanto configurabile una scriminante, anche solo putativa, fondata sull'esercizio di un presunto diritto escluso in linea di principio dall'ordinamento e quindi neppure l'eccesso colposo nella scriminante stessa».

# RCM e **antigiuridicità**

Sez. 6, n. 43646 del 24.11.2011, circoncisione rituale

- Circoncisione maschile eseguita da personale non medico, con conseguente emorragia; *madre* condannata ex art. 348 c.p. (concorso in esercizio abusivo professione medica)

## Motivi ricorso

- 1) «erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'[art. 348 c.p.](#), e vizio di motivazione circa l'individuazione della **nozione di "atto medico", nella quale non può essere ricondotta la circoncisione rituale**, non avendo la stessa finalità terapeutiche, non essendo finalizzata alla cura della salute [...] ed essendo caratterizzata, specie se eseguita su neonato, da una estrema semplicità»;
- 2) violazione dell'[art. 55 c.p.](#) in relazione all'[art. 51 c.p.](#), artt. [19](#) e [30 Cost.](#), non essendosi considerato che **era difettata in lei la consapevolezza di sottoporre il proprio figlio ad un intervento di competenza medica**, essendo incorsa, per eccesso di colpa, in errore circa i limiti entro cui le era consentita, in aderenza alla propria tradizione culturale, la pratica della circoncisione

# RCM e **antigiuridicità**

Sez. 6, n. 43646 del 24.11.2011, circoncisione rituale

- MOTIVAZIONE: «necessario [...] verificare se è possibile conciliare - ed entro quali limiti - allo stato della legislazione vigente [...] opposte esigenze: da un lato, la volontà di determinate minoranze che vivono in Italia di rivendicare l'appartenenza alla propria etnia e l'osservanza delle proprie tradizioni; dall'altro, il rispetto delle nostre regole. Legge, religione, tradizione culturale e medicina vengono a confronto»
- «Una società multi-etnica, che accetta più o meno consapevolmente il multiculturalismo, non può ignorare **una certa dose di relativismo culturale**, che consenta di guardare ad altre civiltà senza giudicarle secondo i propri parametri»

# RCM e antiggiuridicità

## Sez. 6, n. 43646 del 24.11.2011, circoncisione rituale

- La L. n. 101/89 [...] contiene norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'UCOI. Tale normativa contiene un **implicito riconoscimento della conformità** della pratica circoncisoria ebraica ai principi dell'ordinamento giuridico italiano, come si evince indirettamente dal combinato disposto artt. 2 co. 1 e 25, in forza dei quali **è garantito "il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma...e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti"**

- «La circoncisione rituale praticata dagli ebrei su neonato deve, pertanto, **ritenersi non in contrasto con il nostro ordinamento** e ha una preminente valenza religiosa che sovrasta quella medica, con l'effetto che giammai **il mohel potrebbe incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione medica**».

- «La sua condotta, **che oggettivamente integra il reato di lesione personale, è scriminata**, se non determina una apprezzabile lesione permanente [...]. Quanto **al delitto di lesione personale, astrattamente ipotizzabile, la causa di giustificazione a favore del mohel trova titolo nel consenso dell'avente diritto** (art. 50 cod. pen.), prestato validamente ed efficacemente dai genitori del neonato, per il compimento di un atto che rientra tra quelli consentiti di disposizione del proprio corpo (art. 5 cod. civ.)»

# RCM e **antigiuridicità**

## Sez. 6, n. 43646 del 24.11.2011, circoncisione rituale

- Diverso è il caso dell'imputata: «di fede cattolica, decise di fare sottoporre il proprio figlio [...] a circoncisione, adeguandosi ad una pratica in uso presso la comunità di appartenenza e **notoriamente estranea al rito della religione cattolica**; [...] scelta espressione della cultura [...] interiorizzata nell'ambito della comunità di provenienza e nulla ha da condividere con la circoncisione [ebraica], **sicchè non è invocabile [...]** **l'esercizio del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa**».
- «L'imputata affidò il compito di eseguire l'intervento [...] ad una [...] donna nigeriana, certamente priva, per ammissione implicita della stessa imputata, di qualsiasi professionalità adeguata al caso, se vero che il bambino [...] evidenziò un'emorragia cospicua [...] con necessità di ospedalizzazione e trattamento terapeutico complesso».
- Nè, nella situazione in esame [...] **non soccorre, a differenza di quanto previsto per il rito religioso ebraico, una qualche previsione legislativa** del nostro ordinamento, che legittimi una tale pratica [...] non può che operare la "riserva professionale", finalizzata a garantire la qualificazione della persona» che deve procedere all'intervento.

# RCM [non antigiuridicità] ma *errore sul precetto*

Sez. 6, n. 43646 del 24.11.2011, circoncisione rituale

- «Assume, pertanto, concretezza, almeno in astratto, il precetto di cui all'[art. 348 cp.](#), la cui violazione è contestata all'imputata in termini di concorso. Si è in presenza, sotto il profilo della materialità, di un reato, per così dire, culturalmente orientato»
- «Il reato di cui all'[art. 348 c.p.](#) è punito a titolo di dolo, consistente nella coscienza e volontà di concorrere nel compimento di un atto di abusivo esercizio della professione medica [...] *è una norma penale in bianco*, integrata da altre norme che disciplinano la professione protetta e che *penetrano nella struttura della prima, formando con questa un tutt'uno*»
- «Si tratta di cogliere [...] *il processo di formazione della volontà dell'imputata, i suoi eventuali condizionamenti*, la consapevolezza di sottoporre [il figlio] ad un intervento [...] che, secondo la nostra legislazione, è [...] di competenza medica»

# RCM [non antigiuridicità] ma *errore sul precetto*

Sez. 6, n. 43646 del 24.11.2011, circoncisione rituale

- La sentenza in verifica, in sostanza, omette di valutare la posizione dell'imputata alla luce dell'[art. 5 cod. pen.](#), dopo C. Cost. n. 364/1988 «nella parte in cui esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile».
- La rilevanza dell'*ignorantia legis* scusabile implica che il giudizio di rimproverabilità del soggetto agente deve necessariamente **estendersi alla valutazione del processo formativo della sua volontà**, per stabilire se il medesimo soggetto, al momento dell'azione posta in essere, si sia o no reso conto dell'illiceità della sua condotta
- «Tale principio **opera anche con riferimento alla norma extrapenale** che va ad incorporarsi nella fattispecie penale, in quanto la prima diventa anch'essa penale ai fini della disciplina dell'*ignorantia legis*, **con l'effetto che l'errore - se scusabile - deve essere apprezzato come fattore di esclusione della colpevolezza**, e ciò proprio in forza del disposto dell'[art. 5 c.p.](#)»

# RCM [non antigiuridicità] ma *errore sul precetto*

Sez. 6, n. 43646 del 24.11.2011, circoncisione rituale

• Necessario un «raffronto tra dati oggettivi, che possono avere determinato nell'agente l'*ignorantia legis* [...] e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell'agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrervi».

• E' certamente **dato oggettivo incontestabile** il **difettoso raccordo che si determina tra una persona di etnia africana, che, migrata in Italia, non è risultata essere ancora integrata [...] e l'ordinamento giuridico del nostro Paese**; non può tale situazione risolversi semplicisticamente a danno della prima, che [...] viene a trovarsi in una oggettiva condizione di difficoltà nel recepire [...] valori e divieti a lei ignoti.

• Quanto all'aspetto soggettivo, non possono essere ignorati [...] il basso grado di cultura dell'imputata e il **forte condizionamento derivatole dal mancato avvertimento di un conflitto interno**, circostanze queste che **sfumano molto il dovere di diligenza dell'imputata** finalizzato alla conoscenza degli ambiti di liceità consentiti [...].».

*Assoluzione perché il fatto non costituisce reato (ex art. 5.cp)*

# Reati culturalmente orientati ed elemento psicologico

- Assenza del dolo
  - Trib. Rovigo (sez. Adria), del 9/2/2010, est. Dott. Miazzi, imp. B. (art. 591 c.p.)
  - Trib. Reggio Emilia, del 21/12/2012 (609bis-ter c.p.), imp. Q.
- Irrilevanza (maltrattamenti in famiglia)
  - Trib. Arezzo, del 18/9/1998, in *Quad. pol. eccl.*, 1999, n. 3, 847
  - Sez. 6, del 8/11/2002
  - Trib. Udine del 21/11/2002, in *Riv. it. med. leg.*, 2003, 704
  - Sez 3, n. 46300 del 26/11/2008
  - Sez. 6, n. 12089 del 28/3/2012
  - Sez. 3, n. 29613 del 29/1/2018
  - Sez. 3, n. 33847 del 5/9/2007 (rispetto a contravvenzione art. 731 c.p., punibile anche a titolo di colpa)

# RCM – elemento psicologico

## Trib. Rovigo (sez. Adria), 9/2/2010,

*Abbandono delle figlie di 13 e 7 anni in un centro commerciale (art. 591 c.p.)*

- *Motivazioni:* «l'elemento psicologico [...] coscienza di abbandonare il soggetto passivo che non ha la capacità di provvedere a se stesso in una situazione di pericolo per la sua integrità.
- Occorre inserire fra gli elementi di valutazione la specificità culturale dell'imputato.
- Nel caso di specie infatti l'episodio ha in parte le caratteristiche di un "reato culturale" (altrimenti detto culturalmente orientato), cioè [...] di un **reato indotto o favorito dal fattore culturale della propria minoranza**».

## RCM – elemento psicologico

### Trib. Rovigo (sez. Adria), 9/2/2010,

- «qualora si ritenesse che gli **elementi normativi culturali di fattispecie** debbano essere valutati in base alla cultura della maggioranza degli Italiani, nel caso in cui la diversa cultura del soggetto agente lo abbia portato ad attribuire a tali elementi un significato erroneo, **non può escludersi la sussistenza del fatto tipico**, ma occorrerà verificare se tale errore [...] non sia stato produttivo di un errore su uno degli elementi richiesti per l'esistenza del reato. Si tratterà cioè di verificare la sussistenza ex art. 47 c.p. di un errore essenziale capace di escludere il dolo»
- «L'elemento normativo culturale di fattispecie che rileva nel presente processo – in relazione alla decisione dell'imputato di lasciare sole le figlie - è il concetto di **abbandono**»

# RCM – elemento psicologico

## Trib. Rovigo (sez. Adria), 9/2/2010

- Nel contesto sociale di origine dell'imputato il concetto di incapacità dei figli è sicuramente molto diverso da quello italiano, se non altro in relazione all'età sino alla quale si ritiene di dover custodire con continuità i figli e a partire dalla quale invece essi si considerano autonomi o capaci di badare ad altri
- «...il concetto di abbandono del minore degli anni 14 va contestualizzato per l'aspetto soggettivo alla rappresentazione incolpevole che se ne fa l'imputato»
- «Può pertanto concludersi che l'imputato non ritenesse, lasciando momentaneamente incustodite le figlie in attesa dell'arrivo del fratello, di esporle a pericolo, facendo certo affidamento sulla capacità della maggiore, di anni 13, di provvedere a sé e alla sorella»

*Assoluzione* perché il fatto non costituisce reato  
(mancanza elemento psicologico)

# RCM – elemento psicologico

Sez. 6, 8/11/2002

## *Maltrattamenti in famiglia*

- In presenza di condotta oggettivamente idonea a rendere configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, la sussistenza dell'elemento soggettivo di tale reato non può essere esclusa per il solo fatto che l'agente, straniero di religione musulmana, ritenga la suddetta condotta conforme alla sua diversa concezione della convivenza familiare e delle potestà a lui spettanti quale capo-famiglia, ponendosi tale concezione **in contrasto con i fondamentali principi dettati dagli art. 2 e 3 cost.**, i quali costituiscono **uno sbarramento invalicabile all'introduzione, di diritto o di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi e costumi che suonano come «barbari»** a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona (ric. Cass. sez. VI 20.10.1999)

## RCM – elemento psicologico

Sez 3, n. 46300, del 26/11/2008  
(conf. Sez. 6, n. 12089 del 28/3/2012)

*Maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione obblighi assistenza fam.*

Il ricorso «lamenta che il giudice della condanna, in punto di rapporti e relazioni socio-affettive tra coniugi e di rapporti economici genitori/figli, abbia applicato schemi valutativi, tipici della cultura occidentale, senza rispetto delle esigenze di integrazione razziale e **senza pesare la diversità culturale e religiosa [del reo] che ha improntato ed informato, finalisticamente, le azioni da lui compiute»**

«tale vizio "culturale" ha finito con invalidare la decisione dei giudici di merito i quali hanno concluso l'azione penale sulla scorta di valutazioni assiologiche, che hanno avuto come esclusivo fondamento sostanziale un pregiudizio etnocentrico, **privo di motivazione in punto di soggettività** dei delitti ritenuti»

## RCM – elemento psicologico

Sez 3, n. 46300, del 26/11/2008

(conf. Sez. 6, n. 12089 del 28/3/2012)

- Motivazione: «L'assunto difensivo, secondo cui (**ferma la consapevolezza della illiceità della condotta**, secondo le regole dello Stato di residenza) l'elemento soggettivo del delitto de quo sarebbe escluso dal concetto che l'imputato, quale cittadino di religione musulmana, ha della convivenza familiare e delle potestà anche maritali, a lui spettanti quale capo-famiglia (concetto abbondantemente differente dal modello e dalla concezione corrente nello Stato italiano), non è in alcun modo accoglibile, in quanto si pone in assoluto contrasto con le norme cardine che informano e stanno a base dell'ordinamento giuridico italiano e della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali».
- Art. 2, 3, 29. 30 Cost. «costituiscono infatti uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come "**antistorici**" a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero (cfr. in termini: Cass. Sez. 6<sup>^</sup>, 20.10.1999)».
- Rilevanza invece «**nel quadro multiforme delle variabili apprestate dall'art. 133 c.p., in punto di personalizzazione e adeguatezza della pena**» (tuttavia non oggetto di ricorso)

# Reati culturalmente orientati e circostanze

- Sez. VI, n. 3419 del 30/1/2007 (art. 62 n. 1, esclusione)
- T. Genova, 23/10/2003, imp. R., in *Diritto e giustizia* 2004, 11, p. 91 (art. 570 c.p.; art. 62**bis** esclusione)
- Sez. VI, n. 10906 del 6/3/2017 (art. 62**bis** concessione)
- Sez. III, n. 53135 del 31//2017 (art. 62**bis** concessione)
- Sez. 1, n. 32346 del 1/8/2008 («spinta» culturale può incidere sul «peso» assegnato alle generiche nel bilanciamento? Negazione)

## Reati culturalmente orientati e circostanze

(Sez. VI, n. 3419 del 30/1/2007 (art. 62 n. 1, esclusione))

Condanna per maltrattamenti in famiglia (impiego minore in commercio ambulante, accattonaggio, mancata istruzione ecc.)

- Ricorso: richiesta «l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., in considerazione dei notevoli sacrifici da lui affrontati per conciliare i gravosi impegni lavorativi (pesanti turni di lavoro, quale dipendente Fiat) con la vigilanza sul minore affidato alle sue cure» [sic.]
- Motivazione: «Né può evocarsi, per ritenere scriminato o semplicemente attenuato ex art. 62 n. 1 c.p. il reato di maltrattamenti "l'etica dell'uomo", affermata sostanzialmente, sia pure in maniera criptica, sulla base di opzioni sub-culturali relative a ordinamenti diversi del nostro. **Tale riferimento a principi di una cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'infanzia deve cedere il passo, nell'ambito della giurisdizione italiana, ai principi base del nostro ordinamento** e, in particolare, ai principi della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti» dagli art. 2, 29, 31 Cost.

## Reati culturalmente orientati e circostanze

T. Genova, 23/10/2003 (art. 62*bis* esclusione)

Violazione obblighi assistenza familiare (art. 570 c.p.; mancata corresponsione somma per mantenimento figlio minore)

- Matrimonio contratto in Marocco e in seguito risolto con *talaq* (ripudio unilaterale del marito)
- *Nulla quaestio* sulla sussistenza del fatto e sull'elemento soggettivo
- Questione relativa alla concessione delle attenuanti generiche

## Reati culturalmente orientati e circostanze

### T. Genova, 23/10/2003 (art. 62*bis* esclusione)

- «in tema di reati contro la famiglia, allorché le parti provengono per nazionalità e quindi cultura, religione, formazione, tavola di valori di riferimento da contesti istituzionali e sociali del tutto diversi da quelli dello Stato ospite alla giurisdizione del quale sono sottoposti, è opportuno che il giudice per la completezza della conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi che sono la base della sua decisione si interroghi [...] sull'influenza che quei dati originari possano aver avuto sul fatto commesso in Italia»
- «Non si tratta, sia ben chiaro, di accedere ad una forma surrettizia di introduzione e supervalutazione di istituti di altri ordinamenti giuridici nella valutazione del fatto e della personalità dell'autore, quasi si volesse indirettamente appannare il principio di territorialità della legge» (art. 3 c.p.)

# Reati culturalmente orientati e circostanze

## T. Genova, 23/10/2003 (art. 62*bis* esclusione)

- «Si tratta - una volta accertata la sussistenza del reato – [di applicare art. 132-133 c.p.] che impongono al giudice nell'esercizio del potere discrezionale di determinare la pena applicabile, di tener conto della gravità del reato desunta tra l'altro [...] e dalla intensità del dolo; nonché della capacità a delinquere, desunta tra l'altro, dalla condotta e dalla vita del reo antecedenti al reato e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Id est - nel caso di specie - di come possono aver inciso sulla condotta [...] dell'imputato la [...] cultura, religione, formazione, tavola di valori di riferimento di contesti istituzionali e sociali del tutto diversi dal nostro»
- Ciò premesso, nel caso di specie il *talaq* non esonera affatto il padre dal mantenimento dei figli minori: l'imputato «sa bene che per la sua cultura e religione (e dunque diritto) deve provvedere al figlio sotto ogni profilo fino alla pubertà (ed il bimbo ha oggi solo dieci anni) ed ha già fatto concreta esperienza del fatto che per le leggi dello Stato ospite tale diritto /dovere lo deve condividere con la madre»
- «Ne consegue che comunque si leggano gli atti non emergono elementi di meritevolezza tali da fondare la legittimità della concessione delle attenuanti generiche»

## Reati culturalmente orientati e circostanze

### Sez. VI, n. 10906/2017 (art. 62*bis* concessione)

Genitori condannati per **maltrattamenti in famiglia** nei riguardi di figlio, concessione circost. c.d. generiche; ricorso P.M. per difetto motivazione sul punto

- MOTIVAZIONE: il GUP «ha esplicitato gli elementi di valutazione che, ricondotti al giudizio di gravità del reato e alla personalità degli imputati, li rendevano meritevoli dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio loro inflitto»
- «A tal fine la sentenza impugnata ha evidenziato **la inadeguatezza etno-culturale degli imputati** – che li induceva a ritenere consentite punizioni corporali che nel paese di origine non costituiscono illecito – ma, soprattutto, **la incapacità culturale degli imputati di rendersi conto della patologia** (iperattività e disturbo dell'attenzione) poi diagnosticata al minore [...] e la loro conseguente **incapacità di gestire comportamenti oppositivi e provocatori che venivano erroneamente ricondotti ad aspetti caratteriali** che si proponevano di contenere con metodi, certamente non consentiti ed erroneamente ritenuti educativi»
- Ricorso respinto, **conferma applicazione art. 62*bis***

# Reati culturalmente orientati e bilanciamento circostanze

## Sez. 1, n. 32346 del 1/8/2008

Condanna per omicidio volontario commesso per «regolamento di conti» a seguito di offesa subita, concessione di attenuanti c.d. «generiche» equivalenti alle aggravanti contestate

- Ricorso: mancato riconoscimento prevalenza generiche, anche in relazione alla sopravvalutazione dell'offesa subita in relazione alla cultura d'origine
- Rileva la S.C. «su tale ultimo tema quanto mai attuale, che **la diversa cultura d'origine può essere presa in positiva considerazione solo nei limiti in cui la stessa non confligga in modo frontale con i valori espressi dalla nostra Carta Costituzionale che certo non svilisce la vita umana, neppure in termini di attenuanti soggettive, sull'altare dell'onore di gruppo, e, se è giustamente aperta alla pluralità delle culture diverse, non lo è fino al punto di apprezzare la morte data in nome di esse»**

# Reati culturalmente orientati e circostanze

*Art. 61 n. 1 cp.: “l'aver agito per motivi abietti o futili” (art. 576-577 cp)*

*Declinazione in chiave soggettivistica (culturalmente sensibile) del giudizio di “**abiezione**”*

- Tribunale di Padova, del 9 giugno 2005
- Corte d'Appello di Venezia, del 9 gennaio 2006
- Sez. I, n. 20393 del 30/5/2006

# Reati culturalmente orientati e circostanze

*Art. 61 n. 1 cp.: “l'aver agito per motivi abietti o futili” (art. 576-577 cp)*

*Declinazione in chiave soggettivistica (culturalmente sensibile) del giudizio di “futilità”*

- Orientamento positivo:
  - Sez. 1, n. 6796 del 21.2.2012;
  - Sez. 1, n. 51059 del 18.12.2013
- Orientamento negativo:
  - Sez. 1, n. 11591 del 2016

# Reati culturalmente orientati e circostanza motivi abietti o futili

Omicidio cruento commesso dal «padre-padrone» nei confronti della figlia, colpevole di essersi «ribellata»

- **Tribunale di Padova, del 9 giugno 2005**: condanna per omicidio doloso, equivalenza tra «generiche» e aggravanti, tra cui art. 61 n. 1, riconosciuti motivi abietti e futili
- Condotta «rivela un motivo abietto (picchiare a sangue la figlia non solo per sapere se la relazione [...] durava ancora, ma anche per indurla ad accettare [...] un matrimonio che la ragazza non aveva voluto e che era stato combinato per mero interesse»
- Motivo futile: «sproporzione tra movente e azione delittuosa [...] che può anche sottendere una concezione particolare che ricollega a certi eventi un'importanza di gran lunga maggiore rispetto a quello che la generalità delle persone vi riconnette [...]

## Reati culturalmente orientati e circostanza motivi abietti o futili

Tribunale di Padova, del 9 giugno 2005

- Importante valutare il substrato culturale e l'ambiente in cui vive ed ha agito l'autore del fatto [...] persona di cultura mussulmana che [...] aderisce a modelli di vita in cui vi è una disparità di trattamento tra uomo e donna [...] quest'ultima per consuetudine assoggettata all'arbitrio della famiglia patricarcale tribale che dispone di lei come una proprietà
- Tale situazione è oggi sempre più rara in ambienti islamici moderati come il Marocco [...] un cittadino marocchino, dopo alcuni anni trascorsi nel nostro paese [...] è dunque perfettamente in grado di rendersi conto [...] di alcuni diritti fondamentali quali l'autodeterminazione
- «Se ciononostante egli reagisce con inaudita violenza a fronte di una ribellione della figlia, la sua condotta diventa non già espressione di una cultura arcaica, ma di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, della quale non tollera l'insubordinazione»
- Motivo futile e altresì abietto per la maggior parte delle persone che vivono nel contesto sociale dove è avvenuto il fatto

Reati culturalmente orientati  
e circostanza motivi abietti o futili  
Corte d'appello Venezia, 9 gennaio 2006

- Motivi appello: «il difensore oppone [...] la persistenza di valori atavici e socio-culturali [...] forte e estremizzato senso della famiglia [...] concetto di onore, infangato dai comportamenti irregolari della figlia, la quale, pur coniugata in patria, aveva iniziato una relazione adulterina [...] senza tener conto delle regole della sua etnia e dei richiami del padre»
- Decisione, **motivi abietti**: rivelano «nell'agente un tale grado di perversità da destare profondo senso di ripugnanza e disprezzo in ogni persona di moralità media... Motivo spregevole e vile, che denota ripulsione
- «tale connotazione non [è] riferibile al [reo] che ha proposto [...] il suo **modo di intendere e gestire la famiglia, l'onore [...] il rispetto per la parola data**: tutte circostanze [...] **sono sicuramente sufficienti ad escludere il giudizio di abiezione** in quanto fondato su **sentimenti di ripugnanza, turpitudine, spregevolezza che nella specie non ricorrono**».

## Reati culturalmente orientati e circostanza motivi abietti o futili

Corte d'appello Venezia, 9 gennaio 2006

- Decisione, **motivi futili** «pur apprezzato il rigore educativo, il senso dell'onore e l'estremizzato senso della famiglia dell'imputato [...] situazione – comunque la si apprezzi anche dall'ottica di un cittadino marocchino – non idonea a ridurre la forbice di valori tra «morte di una figlia disobbediente» e «autorità e cultura paterna violate».
- *«Emblematico e suggestivo in tale senso è il richiamo alla pratica della «infibulazione»: vivere in un paese diverso da quello della cultura di appartenenza significa infatti accettare, no solo [...] le norme penali, ma anche le regole etico-culturali valutative condivise dalla collettività»* [?]
- Esclusi motivi abietti, ma confermato giudizio di equivalenza
- Cass., n. 20393/2006: confermata la natura futile del motivo; incompatibilità giuridica tra motivo abietto e motivo futile (respinto anche ricorso p.m. sul punto)

# Reati culturalmente orientati e circostanza motivi futili

*Declinazione in chiave soggettivistica (culturalmente sensibile) del giudizio di “futilità”*

- Orientamento positivo:
  - Sez. 1, n. 6796 del 21.2.2012;
  - Sez. 1, n. 51059 del 18.12.2013
- Orientamento negativo:
  - Sez. 1, n. 11591 del 2016

## Reati culturalmente orientati

e circostanza motivi abietti o **futili** - Sent. 1, n. 6796 del 21.2.2012

Condanna per omicidio ai danni del datore di lavoro; reazione impulsiva a seguito di torti e offese subite; applicata aggravante motivi futili

- Ricorso: «la Corte territoriale [...] pur dando conto “della pluralità dei motivi”, ha considerato - e, peraltro, svalutato solo l'offesa all'onore, trascurando il dato culturale del paese di provenienza del giudicabile caratterizzato dall'“esacerbato” sentimento dell'onore».

## Reati culturalmente orientati

e circostanza motivi abietti o **futili** - Sent. 1, n. 6796 del 21.2.2012

- Motivazioni: richiamata giurisprudenza secondo cui il giudizio di futilità «deve essere innanzitutto “ancorato agli elementi concreti della fattispecie, **tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato** [...] Sez. I, 14 giugno 2007, n. 26013»
- «nel caso di specie, la ricostruzione fattuale della vicenda e, segnatamente, del **profilo criminologico del giudicabile**, operata dai giudici di merito, **esclude palesemente che lo stimolo arrecato alla condotta omicida dalle espressioni offensive proferite dalla vittima - ferma la evidente sproporzione tra la contumelia patita e il bene primario leso - sia invero affatto irrisorio**»

*Annullamento con rinvio sul punto*

## Reati culturalmente orientati

e circostanza motivi abietti o **futili** - Sent. 1, n. 51059 del 18.12.2013

Condanna per tentato omicidio ai danni della figlia (punita per modelli comportamentali difforni da cultura d'origine); applicata aggravante motivi futili in sede di merito

- Ricorso: «violazione di legge per aver la sentenza impugnata ritenuta integrata l'aggravante dei motivi futili [...] non può essere considerato futile un motivo fondato sull'onore della famiglia e sulla violazione del precetto religioso di non congiungersi carnalmente con persona di fede diversa».

## Reati culturalmente orientati

e circostanza motivi abietti o **futili** - Sent. 1, n. 51059 del 18.12.2013

- Motivazione: «pacifico in giurisprudenza che la circostanza aggravante in questione **ha natura soggettiva**, dovendosi individuare la ragione giustificatrice della condotta nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato».
- «Nel caso in esame l'imputato ha agito [...] perché si è sentito disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma [...] con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam. Per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato **non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire**».

*Annullamento con rinvio sul punto*

Reati culturalmente orientati  
e circostanza motivi abietti o **futili** - Sez. 1, n. 11591 del 2016

Condanna per omicidio commesso per causa d'onore, applicazione aggravante dei motivi futili

*Ricorso:* «erronea applicazione art. 61 n. 1 cp., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione [...] **la futilità del motivo a delinquere non può essere riferita in modo astratto a un comportamento medio, dovendo essere ancorata alle connotazioni culturali soggettive dell'autore del reato** e al contesto sociale in cui si colloca il fatto; valorizza le circostanze rappresentate dalla maturazione del delitto nell'ambito della comunità rom e della relazione adultera incentivata dalla vittima [...] sentita come un'onta dalla famiglia [...] che aveva indotto la volontà vendicativa [del ric,]; deduce pertanto l'assenza dei presupposti dell'aggravante contestata»

## Reati culturalmente orientati

e circostanza motivi abietti o **futili** - Sez. 1, n. 11591 del 2016

- Motivazione: «La Corte territoriale ha congruamente e correttamente escluso, in particolare, l'idoneità ad attenuare il disvalore etico-giuridico del motivo ispiratore della condotta delittuosa - e ad elidere sotto tale profilo il giudizio sulla futilità delle ragioni dell'omicidio - della comune appartenenza degli imputati a un'etnia (quella rom) caratterizzata da peculiari stili di vita e da una particolare concezione dell'onore familiare in grado di condizionarne gli stati emotivi e passionali, valorizzando in senso contrario **la necessaria subordinazione dei costumi e degli orientamenti culturali propri di una specifica comunità alle regole generali e ai valori primari dell'ordinamento positivo**, che impongono a tutte le persone che vi sono soggette **il rispetto assoluto e indifferenziato dei beni della vita e della libertà personale, anche per quanto riguarda le scelte, individuali e familiari**, in materia di rapporti e di relazioni affettive e di libera frequentazione delle persone»

## Reati culturalmente orientati e circostanza motivi abietti o **futili** - Sez. 1, n. 11591 del 2016

- Motivazione: «Questa Corte ha bensì affermato il principio che la valutazione della futilità del motivo non può essere riferita a un comportamento medio [...] ma va ancorata agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto anche delle connotazioni culturali dei soggetti giudicati, del contesto sociale in cui il fatto si è verificato [...]
- [...] occorre **tuttavia** ribadire che tale criterio di giudizio [...] non può giustificare in alcun modo una compressione della tutela inderogabile che deve essere assicurata ai principi e ai beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, rispetto ai quali nessun orientamento ideale, culturale o di costume proprio di persone, gruppi o comunità che vivono e operano all'interno della collettività generale può porsi in aperto contrasto, neppure al limitato fine - invocato dai ricorrenti - di escludere la futilità del **motivo** che ha animato l'azione delittuosa, sulla scorta del richiamo a una causale dell'omicidio che costituisca espressione di un tale, inaccettabile, orientamento culturale».

# Reati culturalmente orientati e commisurazione infraeditale

- T. Milano, 19 settembre 2014, in *Dejure e Dir. fam. e persone*, 2015, 4, 1361 (condizionamento culturale rileva ex. art. 133)
- Sez. 3, n. 46300 del 26/11/2008 (condizionamento culturale può rilevare ex. art. 133, obiter dictum)
- T. Bologna G.U.P. 30/11/2006 (ud. 16/11/2006)

# Reati culturalmente orientati e commisurazione infraeditale

Sez 3, n. 46300 del 26/11/2008 (*maltrattamenti, cfr. supra*)

- Irrilevanza sul dolo del fatto che il reo abbia ritenuto la condotta «innocua, oppure socialmente utile e non riprovevole [...]. Profilo quest'ultimo, sicuramente da apprezzarsi nel quadro multiforme delle variabili apprestate dall'art. 133 c.p., in punto di personalizzazione e adeguatezza della pena, ma non oggetto di critiche nei motivi di ricorso».

# Reati culturalmente orientati e commisurazione infraeditale

T. Milano, 19 settembre 2014

- Il reo (naz. filippina) «che — convinto della legittimità dei suoi eccessivi poteri disciplinari, e che ogni interferenza in seno alla famiglia, foss'anche ad opera delle pubbliche autorità, costituisca un illecito moralmente e socialmente inaccettabile e disonorante (mentalità e convinzioni, peraltro, comuni ai suoi familiari) — commetta — malgrado la sua permanenza da non pochi anni in Italia [...] e, anche perché ammonito dalla pubblica autorità, al corrente dei principi e delle norme che in Italia reggono la vita di una famiglia — più e più volte i reati di cui agli artt. 81, 133, 570, 571, 572, 581, 582, 590 c.p., reati per lui “culturalmente orientati, condizionati e motivati” [...] va condannato, riconosciutegli alcune attenuanti generiche [...] alla reclusione per anni due [...]: nella **dosimetria della pena** va, invero, tenuto conto delle **componenti culturali di origine del reo, proporzionandola in misura inferiore rispetto al medio editale.**

## Reati culturalmente orientati e **commisurazione infraeditale**

T. Bologna G.U.P. 30/11/2006 (ud. 16/11/2006)

Violenza sessuale di gruppo, richiesta di applicazione pena prossima al minimo ex. art. 133 co. 2 n. 4

- Allegazioni difensive: gli imputati “intrisi della cultura del Paese di origine, che non solo è ben lungi dall’attribuire alle donne pari dignità e diritti, ma che le considera ‘naturalmente’ esposte ad ogni forma di sopraffazione maschile [...]
- “proprio per essere nati e cresciuti in una realtà con valori e disvalori così lontana da quella del nostro Paese, si sono lasciati andare ad un comportamento della cui gravità non potevano essere pienamente consapevoli”.

# Reati culturalmente orientati e commisurazione infraeditale *in malam partem* [!]

T. Bologna G.U.P. 30/11/2006 (ud. 16/11/2006)

- Motivazione: “non è possibile rapportare la valutazione di disvalore di una singola condotta ai parametri vigenti nell’ambiente del soggetto autore di reato”.
- Art. 133 co. 2 n. 4 avrebbe valenza opposta da quella invocata «poiché sta a significare che *quanto più le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo*» *rispecchiano un sistema di regole antitetico* a quelle cui si ispira la tutela penale, *tanto più deve essere severa la sanzione*, apparendo evidente la maggior pregnanza della finalità di prevenzione cui la pena deve ispirarsi nel caso concreto”
- «La provenienza individuale da un sistema di vita del tutto alieno dai nostri principi di civile convivenza *non può valere ad attenuare la pena; al contrario, proprio in applicazione della norma citata [...] la condotta che sia espressione diretta di tali principi deve essere sanzionata con congruo rigore*».

# Reati culturalmente orientati e tipicità

- **Sez. 48272 del 7/10/2009:** (la «finalità correttiva» dei «metodi educativi violenti», conformi alle consuetudini, non trasforma maltrattamenti in 571)
- **Corte app. Bologna, del 19/4/2017, imp. Q.** (artt. 609*bis-ter* c.p., nozione «soggettivizzata» della condotta tipica «atto sessuale»; in primo grado era stato escluso solo elemento soggettivo)
- **Sez. 3, n. 29613 del 29/1/2018, annull. con rinvio** (in *DPP*, 2018, n. 11, con commento di A. Provera);
  - rilevanza fattore culturale su:
    - tipicità
    - elemento soggettivo
    - *ignorantia legis*
  - carattere cogente (giuridico o solo «culturale») della regola
  - livello di inserimento sociale dell'imputato
  - problema della prova